



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

POLIZIA PROVINCIALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 10 / 2026

Proposta n. SE01 573/2026

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA INGIUNZIONE N.06 DEL 06/12/2023 IN ORDINE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 39/4-1/2022 ELEVATO IN DATA 25/02/2022 DA MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DEL COMUNE DI CERAMI.

Il Responsabile P.O.-E.Q. del
Corpo di Polizia Provinciale

PREMESSO

- che con nota prot. n.39/4-1/2022 del 01/05/2022, pervenuta presso questo Ente in data 02/05/22 con prot. 8497, la Stazione Carabinieri del Comune di Cerami ha trasmesso il verbale di accertata violazione n. 39/4-1/2022 elevato in data 25/02/2022 e notificato il 28/02/2022 a carico del Sig.

[REDACTED], relativo alla comunicazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 192 c. 1 e 2 D.lgs n. 152/2006 e sanzionato dall'art. 255 c.1 del medesimo decreto legislativo per come modificato dall'art. 34 del D.lgs. n. 205/2010 intervenuto quale trasgressore perché esercente la genitorialità del [REDACTED] figlio [REDACTED] minorenni identificato in [REDACTED]

[REDACTED], che in uno ad altri minori meglio identificati dai militari dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Cerami, **in data 24.02.2022 alle ore 18,50**, presso area del parco Urbano "Zuccaleo" di Cerami adibita a pic-nic, erano intenti *"...a consumare alimenti e bevande. Agli stessi veniva intimato di lasciare l'area sgombra di rifiuti al termine del momento di convivialità. Alle ore 8.00 odierne (cfr. 25/02/2022) i verbalizzanti recandosi sui stessi luoghi rinvenivano al suolo diversi rifiuti, fra cui piatti di forma quadrata, analoghi a quelli notati al momento della identificazione, nonché un barattolo in vetro vuoto, numerosi tovaglioli di carta, frammenti di vetro, una bottiglia in PET vuota e residui di alimenti, busta in plastica, posate in plastica. Per i su indicati motivi, si ritiene il trasgressore responsabile della violazione di cui sopra, atteso che dai rilievi effettuati in data odierna appare evidente il nesso tra quanto rilevato nella serata del 24/02/2022 e quanto accertato, di conseguenza, nella mattinata odierna"*.

- che questo Ufficio, non essendo a conoscenza di memorie difensive trasmesse a questo Ente dal presunto trasgressore, ha fatto proprie le risultanze della Stazione Carabinieri di Cerami ed ha emanato la Ordinanza Dirigenziale n.06 del 06/12/2023 intimando al presunto trasgressore il pagamento di apposita sanzione amministrativa;

PRESO ATTO, successivamente, che avverso il sopracitato verbale, il trasgressore (erroneamente da quanto rilevato incolpevolmente dall'Ufficio del responsabile del procedimento per le Ordinanze Ingiunzioni ex L. 689/81) ha in effetti trasmesso a questo Ente via pec, per il tramite del proprio legale Adv. [REDACTED], richiesta audizione e memoria difensiva (ex art. 18 L. n. 689/81) del 24/03/2022 (prot. gen.5953 del 25/03/2022). Purtroppo la richiesta anzidetta è stata affidata dal protocollo ad altro Ufficio non

competente alla trattazione e che il medesimo Ufficio non ha provveduto, nei tempi, a trasmettere le citate memorie all'Ufficio responsabile (Corpo di Polizia Provinciale), determinandosi quindi un vizio procedurale insanabile;

PRESO ATTO, nel merito, delle puntuali argomentazioni delle memorie difensive prodotte dal legale di parte ricorrente sia nei termini di effettiva incertezza di responsabilità in capo al soggetto interessato (in quanto l'accertamento e la contestazione della Stazione Carabinieri di Cerami è stato effettuato in data successiva all'evento trasgressivo consumato) non potendosi quindi accertare se l'illecito sia stato commesso effettivamente dal presunto trasgressore (nella qualità di esercente la genitorialità del figlio minore sopra identificato) con o senza il concorso degli altri presunti trasgressori intervenuti) ovvero che non è stata data la possibilità al presunto trasgressore di far valere le proprie motivate memorie difensive e la richiesta di audizione.

DATO ATTO

CHE sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo a questa Dirigenza;

VISTO l'art. 21 quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii.

ATTESA

la propria competenza ad adottare il presente atto

DISPONE

- **LA REVOCA**, in autotutela, della Ordinanza Ingiunzione n.06 del 06/12/2023 per insussistenza di presupposti e per le motivazioni riportate in premessa;
- **LA TRASMISSIONE** della presente Ordinanza alla Cancelleria del Tribunale di Enna con nota di accompagnamento al fine di richiedere che si proceda alla cancellazione del ricorso già iscritto al **R.G. n.40/2024** per intervenuta insussistenza di presupposti;
- la trasmissione della presente all'odierno ricorrente, per il tramite del suo legale (Avv. [REDACTED]) ed all'Organo accertatore (Stazione Carabinieri di Cerami, pec.: ten.20819@pec.carabinieri.it).

Lì, 18/03/2026

**IL RESPONSABILE P.O.-E.Q.
DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
FERRIGNO LUCIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)